

DECRETO N.	139	DEL	- 6 MAR. 2014
-------------------	------------	------------	----------------------

Oggetto: Stipula convenzione con il Centro Medico Camedì S.r.l. di Milano per attività di consulenza specialistica di urologia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA:

- la D.G.R. n. X/26 del 3.4.2013 con cui la Giunta Regionale ha assunto le proprie determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza nominando la dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale Commissario Straordinario dell'Azienda, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 30.12.2009, n. 33 (art. 12) e s.m.i.;
- la deliberazione n. 245 del 2.5.2013 di presa d'atto dell'insediamento del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, con decorrenza dall'1.05.2013 e fino alla nomina del nuovo Direttore Generale e comunque non oltre 12 mesi dall'assunzione dell'incarico medesimo;

PREMESSO che:

- ⇒ il Centro Medico Camedì S.r.l. di Milano è una struttura sanitaria privata non accreditata con il SSR, ma autorizzata dall'ASL competente secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione del 12.12.2013, acquisita agli atti, nonché come si evince dalla certificazione rilasciata dall'ASL territorialmente competente, in data 21.10.2013, riguardo all'autorizzazione allo svolgimento di attività specialistiche, tra cui la specialità di urologia;
- ⇒ con nota del 12.12.2013, la struttura sopra citata ha chiesto la disponibilità dell'Azienda Ospedaliera all'espletamento dell'attività di consulenza specialistica di urologia, da parte di personale Dirigente Medico dell'U.O. di Urologia, dipendente dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo;

- ⇒ l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da considerarsi attività libero professionali se svolte da dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- ⇒ l'art. 58, commi 9 e 10, del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio, quale attività libero professionale;
- ⇒ l'art. 55, comma 1 lett. d) del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, prevede tra le forme di attività libero professionale la partecipazione ai proventi di attività libero professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati;
- ⇒ l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010 conferma il principio di equilibrio tra attività istituzionale ed attività libero-professionale, determinando che i volumi di quest'ultima non possono superare quelli istituzionali, così come il relativo impegno orario dei singoli dirigenti/équipe, non può essere superiore a quello contrattualmente dovuto;
- ⇒ l'attività in argomento non rientra tra le attività libero professionali disciplinate dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189;

ATTESO che l'attività in questione sarà espletata mediante accessi su chiamata, di norma n. 8 accessi mensili, della durata ciascuno di n. 2 ore circa;

PRECISATO che l'attività in argomento consiste in particolare nell'espletamento delle seguenti prestazioni, per le quali sono previsti i compensi accanto indicati:

⇒ prima visita urologica	€ 60,00
⇒ visita urologia di controllo	€ 50,00
⇒ ecografia (apparato urinario e transrettale)	€ 50,00
⇒ visita + ecografia	€ 80,00
⇒ screening urologico	€ 40,00
⇒ uroflussometria	€ 25,00;

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Dott. Marco Grasso, Direttore dell'U.O. di Urologia, verificato che l'attività in argomento non configura conflitto d'interesse con l'attività dell'Azienda Ospedaliera, che detta attività sarà svolta fuori dall'orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti di istituto e con la funzionalità dell'Unità Operativa, rispettando il principio di fungibilità, in modo tale che sia rispettato altresì l'equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale, garantendo che i volumi di attività libero professionale non superino

quelli previsti per l'attività istituzionale, in conformità con quanto disposto dalla vigente normativa, nel rispetto dell'impegno orario che non può superare quello contrattualmente dovuto;

DATO ATTO che con deliberazione n° 741 del 19.12.2001 e s.m.i. è stato approvato l'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dell'Azienda Ospedaliera S. Gerardo;

RILEVATO che nel predetto Atto Aziendale all'art. 25, è stato ribadito, tra l'altro, che l'attività di consulenza è riservata ai Dirigenti che hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo e che la stessa è considerata attività libero professionale intramuraria, nel caso in cui venga effettuata fuori dall'orario di lavoro;

PRECISATO che il personale Dirigente Medico interessato è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo e svolgerà l'attività in argomento fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti di istituto, nonché nel rispetto dell'impegno orario che non può superare quello contrattualmente dovuto;

EVIDENZIATO che l'Azienda tratterrà, dai proventi relativi all'attività in questione, la quota del 15%, così come previsto dal predetto Atto Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata dall'art. 8 dello stesso, a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche e del ruolo sanitario che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;

ACQUISITO il parere favorevole della Direzione Medica di Presidio;

RITENUTO di autorizzare la stipula della convenzione in argomento, dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2014, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante;

SU PROPOSTA della S.S. Libera Professione e Convenzioni Sanitarie;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espresso ai sensi dell'art. 3 del D.Lvo 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.

- d e c r e t a -

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di autorizzare dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2014:

⇒ la stipula della convenzione per l'espletamento di attività di consulenza specialistica di urologia, da parte di personale Dirigente Medico dell'U.O. di Urologia, dipendente dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo, a favore del

Centro Medico Camedì S.r.l. di Milano, alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante;

- ⇒ il personale Dirigente Medico interessato, assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, a svolgere l'attività in questione fuori dall'orario di servizio, quale attività libero professionale, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti di istituto, nonché nel rispetto dell'impegno orario che non può superare quello contrattualmente dovuto;

2. che:

- ⇒ il ricavo sarà contabilizzato all'atto dell'emissione delle relative fatture, al conto n° 75.45.07.07 - Ricavi per servizi di consulenza in area a pagamento - per l'importo del corrispettivo da fatturare;
- ⇒ il costo, relativo alla remunerazione dell'attività resa dal personale Dirigente Medico interessato, in regime di libera professione intra-moenia, sarà registrato al conto n° 80.30.05.08 - Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento, con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

3. che i proventi, derivanti dalla presente convenzione, e la relativa ripartizione tra il personale interessato saranno definiti nel rispetto delle modalità regolamentate dall'Atto Aziendale disciplinante l'attività libero-professionale intramoenia approvato con deliberazione n. 741/2001 e s.m.i.;

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i necessari, successivi, adempimenti utili all'attuazione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

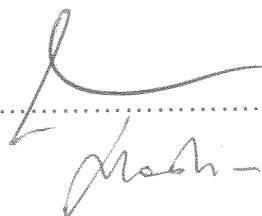
(dott. ssa Simonetta Bettelini)



Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: dott. Andrea De Vitis

Il Direttore Sanitario f.f.: dott.a Laura Radice



Allegato al Decreto del Commissario Straordinario n. 139 del 6.03.2014, avente
il seguente oggetto:

**Stipula convenzione con il Centro Medico Camedi S.r.l. di Milano per attività di
consulenza specialistica di urologia.**

* * * * *

- Struttura proponente: **S.S. Libera Professione e Convenzioni Sanitarie**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA

Il Responsabile ad interim S.S. Libera Professione e Convenzioni Sanitarie
(Dr. Andrea De Vitis)

Il Responsabile del Procedimento
(Avv. Maria Polito)

Monza, 6.03.2014

* * * * *

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

☐ si attesta la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione

al conto economico n. _____ descrizione: _____

dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____

dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____

dell'anno _____ per Euro _____

OVVERO

☐ GLI ONERI DERIVANTI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO SONO INTERAMENTE
il presente provvedimento non comporta alcun onere. COMPENSATI DAI RICAVI
PRODOTTI DAL MEDESIMO-

Monza, 03.03.2014

Il Direttore dell'U.O. Economico Finanziaria
(Rag. Mario Caspani)

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO
DI MONZA ED IL CENTRO MEDICO CAMEDI S.r.l. DI MILANO
PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA DI
UROLOGIA.**

TRA

L'Azienda Ospedaliera San Gerardo, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi, 33 (C.F. n° 03253030153), di seguito denominata Azienda Ospedaliera, in atto rappresentata da Simonetta Cinzia Bettelini, nata a Verona il 13.03.1961, nella sua qualità di Commissario Straordinario, in esecuzione del decreto n° del

E

il Centro Medico Camedì S.r.l., con sede in Milano, via Felice Casati, 42 (P.IVA/C.F. 05920700969), di seguito denominato Centro Medico, in atto rappresentato da Flavio Mantovani, nato a Milano il 28.03.1966, nella sua qualità di Legale Rappresentante,

PREMESSO CHE

- il Centro Medico Camedì S.r.l. di Milano è una struttura sanitaria privata non accreditata con il SSR, ma autorizzata dall'ASL competente secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione del 12.12.2013, acquisita agli atti, nonché come si evince dalla certificazione rilasciata dall'ASL territorialmente competente, in data 21.10.2013, riguardo all'autorizzazione allo svolgimento di attività specialistiche, tra cui la specialità di urologia;
- con nota del 12.12.2013, il Centro Medico ha chiesto la

disponibilità dell'Azienda Ospedaliera all'espletamento dell'attività di consulenza specialistica di urologia, da parte di personale Dirigente Medico dell'U.O. di Urologia, dipendente dell'Azienda Ospedaliera;

- l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da considerarsi attività libero professionali se svolte da dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- l'art. 58, commi 9 e 10, del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998 - 2001, prevede che, qualora l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda, se svolta fuori dall'orario di lavoro, all'esterno delle strutture aziendali, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;
- l'Azienda Ospedaliera è tenuta a rispettare ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia di attività libero professionale ed, in particolare, dell'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art.2 del D.P.C.M. 23.3.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., ossia che nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale il volume di quest'ultima non può superare i volumi previsti per l'attività istituzionale, nonché l'impegno orario per l'attività libero professionale non può superare quello contrattualmente dovuto;
- l'attività in argomento non rientra tra le attività libero professionali

disciplinate dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - L'Azienda Ospedaliera autorizza il personale Dirigente Medico dell'U.O. di Urologia, ad eseguire attività di consulenza specialistica di urologia, a favore dei pazienti che afferiscono al Centro Medico, nella sede operativa sita a Milano, via San Gregorio n. 3.

Art. 3 - L'attività in argomento sarà espletata mediante accessi su chiamata da parte del Centro Medico, per circa n. 8 accessi mensili, della durata ciascuno di n. 2 ore circa, fuori dall'orario di servizio ed in modo da non intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, del personale medico interessato.

Art. 4 – L'attività in questione consiste in particolare nello svolgimento delle seguenti prestazioni, per le quali sono previsti i compensi accanto indicati:

- | | |
|--|----------|
| - prima visita urologica | € 60,00 |
| - visita urologica di controllo | € 50,00 |
| - ecografia (apparato urinario–transrettale) | € 50,00 |
| - visita + ecografia | € 80,00 |
| - screening urologico | € 40,00 |
| - uroflussometria | € 25,00. |

Art. 5 – Il Centro Medico si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'Azienda Ospedaliera per l'espletamento

dell'attività, in considerazione del principio di fungibilità e di rotazione richiesti dalla normativa citata in materia, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'Azienda Ospedaliera ed il Centro Medico stesso, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

Art. 6 – Ai fini della emissione della fattura il Centro Medico provvederà a trasmettere mensilmente, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni rese dal personale Dirigente Medico dell'Azienda Ospedaliera, all'Ufficio Libera Professione (mail r.croce@hsgerardo.org) dell'Azienda stessa, una distinta, dalla quale risultino il totale degli accessi effettuati, la tipologia delle prestazioni effettuate dal personale medico dipendente dell'Azienda Ospedaliera nel periodo considerato, le date ed i relativi orari.

Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro della rendicontazione sopra descritta si applicherà una penale pari a € 10,00.

Art. 7 - Il corrispettivo per le prestazioni sarà versato dal Centro Medico entro 30 giorni dalla data fattura.

In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 8 - L'Azienda Ospedaliera provvederà a trattenere dal corrispettivo lordo la quota di propria competenza e a corrispondere il restante importo al Dirigente Medico coinvolto nell'attività in questione.

Art. 9 - Si dà atto che l'Azienda Ospedaliera San Gerardo ha in corso polizza RC per rischi diversi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai

dipendenti dell'ente, per conto dell'Azienda Ospedaliera, presso strutture esterne.

Art. 10 - La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2014.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione con preavviso scritto di trenta giorni.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le Parti interessate.

Art. 11 - Le parti si impegnano ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali vengano a conoscenza durante l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 12 - La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.

Art. 13 - Le spese inerenti l'imposta di bollo sono a carico del Centro Medico.

Art. 14 - In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro giudiziario esclusivo, quello di Monza.

Art. 15 - Eventuali modifiche alle tariffe praticate o ad altre modalità di espletamento dell'attività dovranno essere espressamente concordate tra

le Parti e sottoscritte dalle stesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza, _____

Per l'Azienda Ospedaliera San Gerardo:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Simonetta Cinzia Bettelini

Per il Centro Medico Camedì S.r.l.:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Flavio Mantovani